



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Anna Luisa Carra Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n377/2025

nel giudizio iscritto al n. 69856 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1) Craxì Sebastiano, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 20.5.1976
e residente a Tortorici (ME) C.da Sceti n. 290, cod. fisc.
CRXSST76E20I199N, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della società "La Galassia" s.c.a.r.l.,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.
Alessandro Pruiti Ciarello, presso il cui studio, sito a Sant'Agata
di Militello (ME) in via Nizza n. 1, è elettivamente domiciliato,
con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
alessandro.pruiticciarello@avvocatipatti.it;

2) Natoli Giuseppe, nato a Milano il 22.1.1966 e residente a Tusa in
via S. Giovanni n. 4, cod. fisc NTLGPP66A22F205P,

rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli avvocati Letterio Arena ed Antonio

Arena, presso il cui studio, sito a Messina in via Ghibellina n.

77, è elettivamente domiciliato con i seguenti indirizzi PEC

indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi

dell'art. 28 c.g.c.:

avvletterioarena@pec.giuffre.it;

avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, il relatore e il P.M.,

nella persona del sost. proc. gen. Fulvio Alagna, nonché l'avvocato

Letterio Arena per il convenuto Natoli Giuseppe;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso

questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Craxì

Sebastiano, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della

società "La Galassia" s.c.a.r.l., e Natoli Giuseppe, in proprio e perché

già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, chiedendone

la condanna in solido al risarcimento del danno in favore dell'AGEA -

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nella misura complessiva di

44.113,49, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento

lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di

condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello

Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che la società “*La Galassia*” s.c.a.r.l. avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell’importo complessivo di euro 44.113,49, per la campagna agricola 2014, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni agricoli, mai ricevuti in concessione dagli enti pubblici, o mai realmente presi in affitto dai privati; alcuni fondi, inoltre, sarebbero stati geograficamente molto lontani dalla sede della ditta e situati, in qualche caso, anche in Puglia.

Come desumibile dalla *notitia damni*, dagli atti allegati al fascicolo e dalla sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Patti n. 1007/2022 del 31.10.2022, sul punto riformata in appello solo *quoad poenam*, l’operato dei convenuti non sarebbe stato isolato ed occasionale, ma si sarebbe inserito in una più complessa vicenda giudiziaria. In particolare, si sarebbe trattato di una sistematica attività di falsificazione documentale finalizzata all’ottenimento illecito dei contributi comunitari, posta in essere da un’associazione a delinquere costituita da diversi componenti della famiglia Faranda (tra i quali il Craxi), con la connivenza di alcuni responsabili ed operatori dei centri di assistenza agricola, intervenuti nell’esame della documentazione e nell’inoltro delle istanze all’AGEA (tra i quali il convenuto Natoli Giuseppe).

Nel caso di specie, la domanda di pagamento sarebbe stata inoltrata presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 001, dove il convenuto Natoli Giuseppe, quale responsabile del Centro, si sarebbe occupato della pratica rilasciando anche la scheda di validazione, ma omettendo di

rilevarne le irregolarità e con il preciso intento di agevolare la società richiedente, di fatto inattiva. Infatti, il Craxì avrebbe dovuto inserire in domanda, nella sezione *“Documenti cartacei rilevati presenti nel fascicolo”* della scheda di validazione, gli estremi dei titoli di conduzione delle particelle dichiarate, mentre in realtà si sarebbe limitato a inserirvi esclusivamente i documenti anagrafici.

Nel corso delle indagini, i militari della Guardia di Finanza si recavano presso la sede del C.A.A. e rinvenivano nel fascicolo un contratto di affitto di fondi rustici, registrato il 2.5.2014 presso l'Ufficio Territoriale di Ragusa dell'Agenzia delle Entrate (n. 5122 serie 3), non indicato nella sezione *“Documenti cartacei rilevati presenti nel fascicolo”*.

Poiché solo alcune delle particelle riportate nella scheda di validazione risultavano oggetto di questo contratto, gli inquirenti eseguivano un ulteriore accesso presso il C.A.A., dove il Natoli dichiarava che le particelle non inserite erano oggetto di un diverso contratto di affitto, al quale era possibile risalire tramite la consultazione di un altro documento del 31.12.2014, rubricato *“Rescissione di affitto terreni”*; in quest'atto, il Craxì dichiarava di rescindere un precedente contratto del 2.5.2014, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Sant'Agata di Militello dell'Agenzia delle Entrate (reg. n. 121). Il contratto però non veniva esibito, atteso che il Natoli dichiarava che era stato eliminato per errore materiale; successivamente, veniva rinvenuto dagli inquirenti presso la sede del C.A.A. di Tortorici, dove era stato indicato nella dichiarazione di accesso alla riserva nazionale relativa ad un'altra istruttoria.

I due contratti apparirebbero identici, ma registrati presso uffici diversi.

Come accertato presso i due uffici territoriali di Ragusa e Sant'Agata di Militello, l'ultimo numero di registro relativo alla data del 31.12.2014 corrispondeva al 2127, con la conseguenza che tutti i contratti di affitto registrati al n. 5122 serie 3 erano inesistenti; per altro verso, al numero 121 del 2.5.2014, era stato registrato un diverso negozio giuridico, non riconducibile al Craxì.

Inoltre, per altri contratti, le controparti risulterebbero decedute al tempo della stipula, mentre in ulteriori casi i proprietari avrebbero dichiarato (per complessivi n. 21,54 ettari) di non aver mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale, personale o anche solo di fatto con il convenuto.

Da ultimo, in occasione dell'accesso del 7.9.2016, sarebbe stata rinvenuta la stampa di una *e-mail* trasmessa all'Ufficio Agricoltura di Messina, con la quale tale sig. De Palma Socrate Raffaele rendeva noto che una particella di sua proprietà, registrata al catasto terreni di Castelluccio Valmaggiore (FG), al fg. 1 - part- 114, non era mai stata concessa in affitto alla società La Galassia, come si poteva desumere dalla mancanza della sua sottoscrizione.

Ne conseguirebbe, con tutta evidenza, che i documenti prodotti dal Craxì sarebbero oggettivamente falsi e che sarebbero stati utilizzati per poter giustificare il possesso di una superficie aziendale superiore alla soglia di rilievo comunitario, di cui all'art. 60 del Regolamento n. 1122/2009/CE (*id est*, non inferiore ai 41,72 ettari e non superiore a

61,60 ettari).

Per queste condotte, i due convenuti sono stati condannati in sede penale per i delitti di falso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dapprima dal Tribunale di Patti (sent. n. 1007/2022) e successivamente dalla Corte d'Appello di Messina (sent. n. 1045/2024).

Il Craxì è stato condannato per aver ottenuto sovvenzioni pubbliche attraverso la presentazione di documentazione falsa, mentre il Natoli è stato ritenuto responsabile sull'assunto che avrebbe strumentalizzato la propria funzione, omettendo consapevolmente i controlli sull'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti il richiedente.

La prova della colpevolezza del Natoli non risiederebbe tanto nella macroscopica falsità degli atti validati, ritenuta di per sé di scarso rilievo dalla Corte d'Appello con riferimento agli operatori dei C.A.A., quanto nel ruolo apicale di responsabile rivestito dal convenuto, che a differenza degli operatori non era tenuto ad inserire velocemente le pratiche al sistema, ma doveva gestire l'ufficio, curare i mandati dei produttori, tenere i rapporti con la sede nazionale, e così via. In quest'ottica, secondo le istruzioni dell'AGEA, i responsabili avrebbero dovuto dimostrare una particolare attenzione nella verifica dei titoli di conduzione dei terreni.

Il coinvolgimento doloso del Natoli nella vicenda troverebbe conferma in altri elementi, come le intercettazioni, tali da denotarne la collusione

con il gruppo familiare del Craxì. Infatti, qualche giorno prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, i due odierni convenuti discutevano delle preoccupazioni per l'intervento della Guardia di Finanza, mentre in altre occasioni parlavano delle domande della moglie del Craxì, per mettere a posto le cariche societarie. Inoltre, in sede di interrogatorio, lo stesso Natoli confermava che al C.A.A. Craxì Sebastiano e Crascì Sebastiano *"erano di casa"*.

Secondo l'impostazione accusatoria, *nulla quaestio* in ordine alla giurisdizione del giudice contabile, sia nei confronti del privato percettore di finanziamenti pubblici, che verso l'operatore dipendente del centro di assistenza agricola.

Nel primo caso, si instaurerebbe un rapporto di servizio funzionale direttamente tra il privato e la Pubblica Amministrazione che eroga i fondi (Cass., SS. UU., ord. n. 473/2015), mentre nel secondo il rapporto di servizio sussisterebbe tra l'AGEA ed il C.A.A. (*ex multis*, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 538/2023), in virtù delle specifiche convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/1999 (successivamente, ex art. 6 del D. Lgs. n. 74/2018), del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.3.2008 e delle norme adottate dall'AGEA, tra le quali rientrerebbe il *"Manuale delle procedure e dei controlli"*.

Infatti, il C.A.A., non appena ricevuto il mandato dall'imprenditore agricolo interessato alla percezione dei contributi, svolge specifiche attività per semplificare i diversi adempimenti amministrativi ed è responsabile dell'identificazione del produttore, del controllo della

completezza e della regolarità della documentazione e della corretta immissione dei dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Gli accertamenti dei C.A.A investirebbero sia la regolarità del fascicolo aziendale, che la completezza e correttezza della domanda di pagamento e della documentazione allegata; attraverso la redazione dell'apposita "scheda di validazione" del fascicolo aziendale e l'inserimento nel sistema informatico della Domanda Unica di Pagamento (D.U.P), tramite le loro credenziali di accesso, porrebbero in essere un'attività di estrema rilevanza, anche perché il regime del silenzio assenso per le domande inoltrate da loro attribuirebbe senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento dei contributi pubblici.

Si creerebbe, pertanto, un preciso collegamento funzionale tra la PA ed il C.A.A e, per logica inferenziale, tra la PA e l'operatore dipendente del Centro, per ciascuna delle pratiche di volta in volta da lui stesso trattate e definite.

Nel caso in esame, gli accertamenti istruttori avrebbero confermato che il Craxì aveva presentato tutta una serie di atti concessori artefatti, di contratti di affitto falsi e di dichiarazioni sostitutive di atto notorio del tutto mendaci, per dimostrare di essere in possesso dei terreni pubblici e privati per i quali venivano richiesti i contributi, al fine di aggirare l'AGEA. La circostanza sarebbe di notevole rilievo, giacché in quel periodo il contributo era parametrato esclusivamente all'estensione della superficie aziendale destinata all'attività agricola.

A parere della Procura erariale, la stessa documentazione

dimostrerebbe il doloso coinvolgimento del Natoli, perché, seppur consapevole della falsità della documentazione prodotta dal Craxì, avrebbe inoltrato le domande senza eccepire alcunché, così consentendo alla società di percepire i finanziamenti pubblici.

La vicenda sarebbe molto grave, per la sua sistematicità, per l'intensità del dolo e per le modalità con le quali sono stati ottenuti i contributi, tali non solo da trarre in inganno l'AGEA, ma anche da rendere più difficile l'individuazione delle condotte illecite anche in tempi successivi all'erogazione, tanto da integrare un'ipotesi di evidente occultamento doloso del danno, con il conseguente differimento del *dies a quo* del termine prescrizione al momento della trasmissione della *notitia damni* alla Procura erariale.

Infine, sarebbe configurabile anche il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno, essendo del tutto evidente che, in difetto della documentazione artefatta prodotta dal Craxì e dell'omissione dei controlli da parte del Natoli, l'AGEA non avrebbe mai proceduto all'erogazione dei contributi pubblici.

Contrariamente a quanto argomentato dai convenuti a seguito dell'invito a dedurre, non sussisterebbero i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio contabile, in attesa della definizione di quello penale; per altro verso, l'avvio delle procedure di recupero del contributo erogato non incide sull'interesse ad agire, non essendovi alcuna prova dell'avvenuto integrale ristoro del danno.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'AGEA, nella misura

complessiva di euro 44.113,49, oltre accessori e con vittoria di spese.

Craxì Sebastiano, costituendosi, ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria, deducendo che il *dies a quo* dovrebbe decorrere dal venire in essere del fatto produttivo del danno, dunque dal 12.5.2015, in quanto l'elemento dirimente non potrebbe essere individuato nella conoscenza effettiva del danno, ma nella sua conoscibilità per l'Amministrazione.

In via pregiudiziale, ha chiesto, altresì, la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., essendo in contestazione gli stessi fatti materiali e trattandosi, dunque, di un caso di pregiudizialità - dipendenza; ne conseguirebbe la necessità di attendere il giudicato penale, che, qualora fosse di assoluzione, avrebbe piena efficacia in questa sede, a norma dell'art. 652 c.p.p.

Nel merito, ha contestato l'*an* e il *quantum* delle pretese risarcitorie, deducendo che l'opera dei C.A.A. non verrebbe prestata solo a favore dell'AGEA, ma anche dei percettori dei contributi, che riporrebbero un legittimo affidamento sull'operato degli uffici. Del resto, un controllo adeguato non sarebbe stato svolto nemmeno dall'AGEA, che avrebbe avuto invece l'obbligo di accertare l'esistenza effettiva dei titoli di conduzione dei terreni, prima di procedere all'erogazione del finanziamento.

In quest'ottica, non sarebbe nemmeno configurabile l'elemento soggettivo del dolo, da intendere in chiave penalistica come piena consapevolezza anche dell'evento dannoso.

Per queste ragioni, la difesa ha concluso per la declaratoria di prescrizione dell'azione risarcitoria e, nel merito, per la reiezione della domanda; in subordine, ha insistito per la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.; in via ulteriormente subordinata, ha auspicato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, nella massima estensione. Col favore delle spese di lite.

Natoli Giuseppe, costituendosi in giudizio, ha contestato il valore probatorio della sentenza della Corte d'Appello di Messina, sull'assunto che, in pendenza del ricorso per cassazione, non avrebbe alcuna efficacia nel giudizio amministrativo – contabile.

Nel merito, ha dedotto che i C.A.A. non avrebbero la funzione di accertare la veridicità dei titoli consegnati dal produttore agricolo per la formazione del fascicolo aziendale, né sarebbero tenuti ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al contributo.

Di contro, ai sensi della normativa istitutiva (art. 3 *bis* del D. Lgs. n. 165/1999, come riformato e sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2018), i centri autorizzati di assistenza agricola sarebbero tenuti a garantire unicamente l'identificazione del produttore, l'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda e la corretta immissione dei dati, *id est* sarebbero gravati della mera verifica della corrispondenza dei dati immessi nel sistema con la documentazione fornita dagli utenti, nonché del controllo della conformità *formale* delle loro dichiarazioni e della documentazione allegata alla normativa

comunitaria e nazionale applicabile.

Non sarebbe previsto, invece, alcun obbligo in ordine all'accertamento della veridicità della documentazione prodotta in allegato alla domanda unica di pagamento, sicché incomberebbe esclusivamente sull'imprenditore agricolo, mediante la sottoscrizione della scheda di validazione, la garanzia della veridicità, della completezza e della rispondenza alla realtà delle dichiarazioni rese e del contenuto dei documenti depositati. L'operatore del C.A.A, in altri termini, avrebbe un mero onere di controllo formale delle richieste, finalizzato ad evitare la presentazione di DUP che risultino manifestamente e platealmente prive dei requisiti necessari ad ottenere i contributi pubblici; invece, il controllo sostanziale delle domande competerebbe all'Ente erogatore (circolare AGEA n. CIU.205.427 del 29.9.2015).

Nel caso in esame, secondo l'impostazione difensiva, né dalla citazione né dalla comunicazione di notizia di reato e dalla *notitia damni* sarebbe possibile evincere la mancata attuazione di questa tipologia di controlli da parte del Natoli.

Inoltre, atteso l'elevatissimo numero di pratiche definite dall'ufficio, egli nemmeno serberebbe il ricordo dei fatti relativi alla domanda del Craxì. Solo a seguito dell'accesso della Guardia di Finanza del 7.11.2016, il comparente avrebbe appreso che si era determinata un'anomalia e che dal sistema informatico del SIAN risultava che il contratto di affitto dei terreni da parte dell'azienda agricola La Galassia era stato eliminato con la dicitura "*errore materiale*"; inoltre, dal foglio "*Dati di presentazione del procedimento amministrativo*" (all. 6), si

evincerebbe che la domanda era stata ritenuta “*non ammissibile*”, ma il pagamento era stato ugualmente eseguito il 12.5.2015, per un evidente errore dell’AGEA.

Peraltro, l’AGEA avrebbe in corso il recupero della somma erroneamente corrisposta alla società (all. 10), sicché la domanda sarebbe improcedibile. Sotto questo profilo, la Procura attorea sarebbe incorsa in errore, giacché avrebbe preso in esame il documento di cui all’allegato 9 (concernente l’elenco delle somme da recuperare), invece che quello sub 10 (avente ad oggetto gli importi già recuperati).

Il 15.3.2016, infine, la stessa Amministrazione aveva trasmesso una comunicazione concernente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della ditta La Galassi; la circostanza inciderebbe sulla prescrizione dell’azione risarcitoria, in quanto dimostrerebbe che l’AGEA già all’epoca era consapevole che l’importo erogato non fosse dovuto.

Pertanto, il convenuto ha concluso per la reiezione della domanda attorea e, in subordine, per l’improcedibilità dell’azione o per la declaratoria di prescrizione del danno e del difetto di giurisdizione della Corte dei conti; con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

All’udienza di discussione del 2 luglio 2025, il Pubblico Ministero si è opposto alla sospensione del giudizio contabile, in attesa della definizione del processo, richiamando la copiosa giurisprudenza secondo la quale non sussisterebbe alcun rapporto di pregiudizialità giuridica. In ordine alle deduzioni difensive del Craxì, ha richiamato il

tenore dell'art. 20 del Decreto semplificazioni, applicabile solo per le condotte successive alla sua entrata in vigore e, dunque, non agli illeciti erariali in contestazione in questa sede.

Per il resto, si è riportato alle argomentazioni già enucleate in citazione, auspicando la condanna dei convenuti, in solido, all'intero ammontare del danno erariale.

Il difensore del convenuto Natoli Giuseppe ha sottolineato come la tesi attorea si basi su due elementi smentiti *ex actis*, ovverosia il *dictum* del giudice penale ed il presunto obbligo per i C.A.A. di controllare la veridicità dei documenti prodotti dai beneficiari dei contributi.

Quanto al primo aspetto, l'impostazione accusatoria sarebbe del tutto claudicante, in quanto la sentenza della Corte d'Appello di Messina, essendo gravata da ricorso per cassazione, non sarebbe utilizzabile in alcun modo ai fini probatori.

Per altro verso, il ruolo dei C.A.A non consisterebbe nel controllo sostanziale della documentazione prodotta dai beneficiari dei contributi, ma in un mero controllo formale di corrispondenza tra i documenti dichiarati e quelli concretamente allegati. La soluzione si imporrebbe non solo alla luce del tenore testuale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/99, ma anche, sotto il profilo sostanziale, per l'oggettiva impossibilità di controllare la veridicità dei documenti *de quibus*, non avendo i C.A.A. poteri assimilabili a quelli della P.G., come l'accesso alle banche dati o la facoltà di sentire a sommarie informazioni i concedenti dei terreni agricoli.

Diversamente argomentando, si creerebbe una situazione paradossale,

giacché i C.A.A., essendo associazioni di produttori agricoli, si troverebbero a controllare la veridicità dei documenti prodotti dai loro stessi associati.

Di contro, il compito dei C.A.A. sarebbe limitato ad un primo controllo di carattere formale, per far fronte all'esigenza di consentire ai produttori agricoli di caricare correttamente i dati al sistema, mentre la veridicità verrebbe dapprima attestata *expressis verbis* dagli stessi beneficiari dei contributi e poi verificata dagli organismi pagatori, come ribadito anche dall'AGEA con una circolare di recente approvazione.

In tal senso, si sarebbero pronunciati sia il Consiglio di Stato (sent. n. 1036/2013), che la Sezione di Appello per la Regione siciliana della Corte dei conti (sent. n. 39/A/2015).

Ne conseguirebbe, già sotto un profilo di carattere generale, la reiezione della domanda.

Nello specifico, inoltre, il Natoli dovrebbe andare esente da responsabilità in quanto, come emerso in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza del 7.11.2016, presso gli Uffici del C.A.A., la domanda del Craxì era stata qualificata dal sistema informatico come "*non ammissibile*", perché era stato rilevato un "*errore materiale*" nella (omessa) produzione di uno dei documenti dichiarati (veritiero o falso che fosse). Pertanto, l'AGEA non avrebbe mai potuto riconoscere il finanziamento richiesto, ma si sarebbe dovuta limitare a prendere atto dell'inammissibilità dell'istanza.

L'Amministrazione si sarebbe accorta dell'errore solo un anno dopo e, per questa ragione, avrebbe provveduto all'immediato recupero della

somma, come sarebbe desumibile dall'allegato n. 10 alla memoria di costituzione. A seguito del recupero dell'intero importo erogato, il danno erariale dovrebbe essere escluso *in re ipsa*.

Pertanto, il difensore ha concluso auspicando la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Nessuno è comparso per il convenuto Craxì Sebastiano.

A seguito dell'udienza del 2 luglio 2025, è stata adottata l'ordinanza n. 102/2025, con la quale è stato disposto quanto segue:

"Impregiudicata ogni pronuncia in rito e nel merito, si ritiene, in via preliminare, che occorra accertare presso l'AGEA se la somma erogata sia stata effettivamente recuperata e con quali modalità.

Sotto questo profilo, infatti, il documento n. 10, richiamato dalla difesa del convenuto Natoli Giuseppe, non appare sufficiente a chiarire se il recupero sia stato effettivo, giacché, nella colonna "identificativo decreto provenienza del recupero", fa riferimento ad una serie di domande uniche del 2016, del 2017 e del 2018.

Pertanto, occorre assumere informazioni presso l'AGEA, per comprendere se il recupero sia stato effettivo e con quali modalità sia avvenuto. Nell'ipotesi in cui sia stato effettuato mediante compensazione sulle annualità successive, occorre, altresì, che l'AGEA chiarisca se pendano a carico del beneficiario procedimenti penali volti ad accertare la spettanza dei contributi per queste stesse annualità".

Per queste ragioni, la Procura attorea è stata incaricata *"di acquisire presso l'AGEA e produrre, entro e non oltre il 15 novembre 2025, le opportune informazioni ed attestazioni, al fine di accertare se il recupero sia stato effettivo*

e con quali modalità sia avvenuto. Nell'ipotesi in cui sia stato effettuato mediante compensazione sulle annualità successive, occorrerà che l'AGEA chiarisca se pendano a carico del beneficiario procedimenti penali volti ad accertare la spettanza dei contributi per queste stesse annualità".

Il 14.11.2025, la Procura ha depositato la nota dell'AGEA n. 85259 del 13.11.2025, con la quale è stato confermato *"l'avvenuto recupero dell'intera somma di € 44.113,49", che è stato operato "tramite compensazione con i pagamenti effettuati sulle domande relative alle annualità dal 2016 al 2018".*

L'Amministrazione ha aggiunto: *"considerato che, nell'ambito del p.p. 890/2016 RGNR, le contestazioni, per le quali Craxì Sebastiano, in qualità di rappresentante dell'azienda, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Patti e confermato, con parziale riforma della pena, dalla Corte di Appello di Messina, riguardano anche le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, sono stati iscritti nel registro debitori di AGEA anche gli importi liquidati al lordo del recupero per una somma complessiva di € 107.281,00, oltre interessi.*

Inoltre, Craxì Sebastiano (sempre in qualità di legale rappresentante della società Galassia) è stato rinviato a giudizio nel p.p. n. 1153/2019 RGNR presso il Tribunale di Patti, i cui capi di imputazione riguardano l'indebito percepimento per le campagne 2014, 2015 e 2017".

All'udienza di discussione del 17 dicembre 2025, il Pubblico Ministero, nel prendere atto della comunicazione dell'AGEA, ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La difesa del convenuto Natoli, nel ripotarsi alle conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione, non si è opposto alla

declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma *ad abundantiam* ha evidenziato che, a monte, sussisterebbero comunque elementi sufficienti per una pronuncia assolutoria.

In particolare, ha ribadito che la stessa Guardia di Finanza farebbe riferimento, nel verbale del 7.11.2016 (all. 7 alla memoria di costituzione), ad un contratto di rescissione di affitto di fondi agricoli, già acquisito agli atti in data 7.9.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello il 2.4.2015. La rescissione avrebbe ad oggetto proprio uno dei contratti contestati come falsi, sulla base dei quali erano stati percepiti i fondi comunitari.

L'inserimento della rescissione convenzionale da parte del Natoli ne escluderebbe la responsabilità, giacché avrebbe comportato l'eliminazione del contratto da rescindere dalla domanda di concessione dei contributi. Per questa ragione, il sistema SIAN avrebbe qualificato la domanda del Craxì come "*non ammissibile*", proprio perché era stato rilevato un "*errore materiale*" nella (omessa) produzione di uno dei documenti dichiarati (veritiero o falso che fosse).

Pertanto, l'AGEA non avrebbe mai potuto riconoscere il finanziamento richiesto, ma si sarebbe dovuta limitare a prendere atto dell'inammissibilità dell'istanza. Invece, a fronte di un'istanza già qualificata dal sistema come non ammissibile, l'AGEA avrebbe proceduto al versamento, sicché sarebbe essa stessa la responsabile del danno erariale contestato in questa sede al Natoli.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

A seguito della concorde richiesta delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, “*si fonda sul venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio diretto ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa sostanziale ed è collegato a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto o alla posizione fatta valere ed a rendere inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia (ex plurimis, Cass., Sez. L., n. 5390/2000, Sez. L. n.6909/2009, Sez. 3 n.16891/2021; di questa Sez. II app. n.235/2023)” (Sez. II Centr., sent. n. 373/2023; ex multis, v. anche Cass., sent. n. 6676/2015).*

In realtà, si possono verificare due ordini di ipotesi. In primo luogo, “*la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente, in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse dell'attore, ma anche che le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto, reciproco, disinteresse alla pronuncia del giudice”*. Di contro, in secondo luogo, “*allorquando (...) la sopravvenienza dell'evento, che si assume idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia*

di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire (Cass. Sez. 2, n.21757/2021)" (ibidem, Sez. II Centr., sent. n. 373/2023).

Nel caso di specie, la Procura erariale ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la difesa, seppur insistendo *ad abundantiam* nelle deduzioni e nelle argomentazioni già rassegnate nella memoria di costituzione, ne ha preso atto e non si è opposta.

Ricorre, pertanto, la prima ipotesi, sia perché è intervenuto *"un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente, in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse dell'attore"* (Sez. II Centr., sent. n. 373/2023), costituito dall'avvenuto recupero della somma contestata a titolo risarcitorio da parte dell'AGEA, anche se mediante il meccanismo della compensazione, sia in quanto le parti hanno concordato *"tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto, reciproco, disinteresse alla pronuncia del giudice"* (ibidem).

A fronte della concorde richiesta delle parti, non vi può essere spazio per una diversa valutazione da parte del giudice. Ne consegue la cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, si rileva che il recupero non è avvenuto mediante riversamento all'AGEA delle somme indebitamente percepite da parte del Craxì, ma, come attestato dalla stessa Amministrazione con la nota n. 85259 del 13.11.2025, *"tramite compensazione con i pagamenti effettuati sulle domande relative alle annualità dal 2016 al 2018"*.

L'Amministrazione ha aggiunto: *“considerato che, nell'ambito del p.p. 890/2016 RGNR, le contestazioni, per le quali Craxì Sebastiano, in qualità di rappresentante dell'azienda, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Patti e confermato, con parziale riforma della pena, dalla Corte di Appello di Messina, riguardano anche le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, sono stati iscritti nel registro debitori di AGEA anche gli importi liquidati al lordo del recupero per una somma complessiva di € 107.281,00, oltre interessi.*

Inoltre, Craxì Sebastiano (sempre in qualità di legale rappresentante della società Galassia) è stato rinviato a giudizio nel p.p. n. 1153/2019 RGNR presso il Tribunale di Patti, i cui capi di imputazione riguardano l'indebito percepimento per le campagne 2014, 2015 e 2017”.

In altri termini, l'esborso finanziario in favore del Craxì è effettivamente avvenuto, mentre il rimborso della somma non è stato concretamente effettuato mediante riversamento da parte del beneficiario. Il recupero è avvenuto mediante compensazione con i contributi che la società del convenuto avrebbe dovuto percepire in base ad altre domande di finanziamento, *id est* mediante trattenimento dell'importo da recuperare sui finanziamenti successivi, dei quali questo Collegio non ha alcuna specifica cognizione. E' noto soltanto, grazie alla nota dell'AGEA n. 85259 del 13.11.2025, che anche per queste ulteriori domande il Craxì è stato sottoposto a procedimento penale, sicché si tratta di somme che potrebbero essere state anch'esse illecitamente percepite.

Poiché il recupero è avvenuto mediante compensazione con questi finanziamenti, che potrebbero essere stati illecitamente percepiti, il

danno è di per sé ancora astrattamente ipotizzabile.

Sotto questo profilo, ferma restando la pronunzia di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta nei confronti del Natoli e del Craxì, in virtù delle concordi conclusioni delle parti, appaiono di estremo rilievo le contestazioni ribadite dalla difesa all'odierna udienza di discussione, incentrate sulla circostanza dell'avvenuta concessione del finanziamento da parte dell'AGEA, pur a fronte di una inammissibilità della domanda emersa dal SIAN.

Infatti, dagli atti si evince che, come accertato dalla stessa Guardia di Finanza (verb. del 7.11.2016, all. 7 alla memoria di costituzione del Natoli), uno dei contratti verosimilmente artefatti, già acquisito agli atti in data 7.9.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sant'Agata di Militello il 2.4.2015, era stato in realtà oggetto di rescissione.

L'inserimento della rescissione convenzionale nel sistema SIAN ha comportato l'eliminazione del contratto originario dai dati a supporto della domanda di concessione dei contributi. Per questa ragione, il sistema SIAN ha qualificato l'istanza del Craxì come "*non ammissibile*", proprio perché era stato rilevato un "*errore materiale*" nella (omessa) produzione di uno dei documenti dichiarati (veritiero o falso che fosse).

Pertanto, l'AGEA non avrebbe mai potuto riconoscere il finanziamento richiesto, ma si sarebbe dovuta limitare a prendere atto dell'inammissibilità della domanda. Invece, a fronte di un'istanza già qualificata dal sistema come non ammissibile, l'AGEA ha proceduto al

versamento, sicché, essendo ancora il danno astrattamente ipotizzabile per le ragioni sopra esposte, sussistono elementi sufficienti per disporre l'inoltro degli atti alla Procura erariale, al fine di verificare se la stessa AGEA sia stata responsabile (o corresponsabile) di quanto contestato in questa sede al Natoli ed al Craxì.

Da ultimo, si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, sia perché il recupero mediante compensazione è avvenuto *medio - tempore*, successivamente all'instaurazione del giudizio, sia perché nessuna delle parti ha proposto domanda di condanna alle spese, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale, applicabile in caso di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Craxì Sebastiano, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "La Galassia" s.c.a.r.l., nonché di Natoli Giuseppe in proprio;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Compensa interamente le spese di giudizio.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale, per le determinazioni di competenza in ordine alla condotta dell'AGEA, che ha proceduto all'erogazione del finanziamento nonostante l'inammissibilità della domanda evidenziata dal SIAN.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

LA PRESIDENTE

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)